

“extracomunitari” o si tratti del coniuge o di parenti). Il contenuto dell’autocertificazione concerneva le sole misure *minime*, previste dal Codice e dall’Allegato B. Ciò non esonerava, ovviamente, i titolari dall’adottare anche le misure di sicurezza “adeguate” previste, in generale, dall’art. 31 del Codice.

Con il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, (cd. “decreto semplifica-Italia”) l’obbligo di tenuta del dps e, conseguentemente, la facoltà di sostituzione dello stesso con l’autocertificazione sono stati invece soppressi (art. 45, comma 1, lett. c)). Inoltre, è venuto meno anche il predetto potere del Garante di individuare con proprio provvedimento modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza per i trattamenti effettuati per correnti finalità “amministrativo-contabili”, previsto anch’esso dal comma 1-*bis*, dell’art. 34, che è stato integralmente abrogato.

2.1.4. Dati giudiziari

L’art. 45, comma 1, lett. a) e b), del citato decreto legge “semplifica-Italia” consente il trattamento di dati giudiziari in attuazione di protocolli di intesa stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici, che specifichino la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. In relazione a tale norma, il Garante aveva fornito al Parlamento durante l’esame in prima lettura del disegno di legge di conversione, talune osservazioni volte al perfezionamento della disciplina in esame.

In primo luogo, il Garante rilevava l’esigenza di indicare in maniera maggiormente precisa le finalità per il perseguimento delle quali si autorizza il trattamento di dati giudiziari. Infatti, tale scopo è indicato solo *per relationem*, con riferimento cioè alle finalità sottese non già al trattamento dei dati, ma ai protocolli d’intesa “*in attuazione dei quali*” il trattamento stesso è effettuato. Peraltro, la nozione di “*prevenzione e (...) contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata*” non circoscrive con precisione le finalità per il perseguimento delle quali si legittima il trattamento dei dati. Non solo, infatti, si fa riferimento a una nozione, quale quella di “*criminalità organizzata*”, che non ha una definizione giuridica propria, ma, di più, il trattamento viene autorizzato per “*la prevenzione e il contrasto*” dei suddetti fenomeni, dunque per attività indicate, anch’esse, in maniera generica.

Inoltre, una più precisa indicazione delle finalità per le quali il trattamento è autorizzato *ex lege* avrebbe contribuito anche –ad avviso del Garante– ad evidenziare il nesso che necessariamente deve sussistere tra lo specifico protocollo stipulato, lo scopo cui esso è preordinato e i soggetti, pubblici e privati, legittimati al trattamento, anche al fine di impedire utilizzazioni abusive di dati personali così delicati e perciò meritevoli di una tutela particolare. In secondo luogo, il Garante manifestava forti perplessità in ordine alla scelta di demandare la definizione della tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili ad atti –quali i protocolli d’intesa– che hanno natura convenzionale, non normativa e comunque non sono equiparabili alle fonti legittimate, ai sensi degli artt. 21 e 27 del Codice, a disciplinare tali aspetti (la stessa legge, il provvedimento del Garante o, per il trattamento effettuato da soggetti pubblici, il regolamento).

Sarebbe stato pertanto preferibile, ad avviso del Garante, demandare la definizione della tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili ad un atto di natura regolamentare –previa acquisizione del parere del Garante– cui i protocolli d’intesa avrebbero dovuto poi conformarsi. In ogni caso, al fine di elevare le garanzie del diritto alla protezione dei dati personali, il Garante sottolineava l’opportunità di prevedere il proprio parere conforme in ordine ai protocolli d’intesa stipulati (da soggetti pubblici e privati) con il Ministero dell’interno e destinati a disciplinare in concreto le modalità del trattamento dei dati.

2.1.5. Marketing postale

Come evidenziato nella citata audizione del 1° giugno 2011, nel novellare il comma 3-*bis* dell’art. 130 del Codice (comma aggiunto dall’art. 20-*bis*, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, cd. “decreto Ronchi”, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione), il d.l. n. 70/2011 ha esteso al *marketing* postale la disciplina introdotta in materia di *telemarketing* e di opposizione mediante iscrizione nell’apposito registro pubblico (cd. “*opt-out*”); ciò parrebbe rendere necessario una corrispondente modifica del regolamento attuativo, calibrato sul solo *marketing* telefonico. In sintesi, in virtù della suddetta novella, sarà possibile utilizzare gli indirizzi contenuti negli elenchi telefonici pubblici per effettuare, mediante comunicazioni cartacee, attività promozionali, salvo che il destinatario abbia esercitato il proprio diritto di opposizione, iscrivendosi nell’apposito registro.

Va sul punto rilevato, tuttavia, che la disciplina del trattamento di dati personali per finalità di *marketing* postale era già stata ampiamente semplificata, in particolare mediante il provvedimento del Garante del 19 giugno 2008 [doc. *web* n. 1526724], che ha introdotto un'ulteriore deroga al principio del consenso, prevedendo il regime del cd. "*soft-spam*" (già previsto per la posta elettronica dall'art. 130, comma 4, del Codice) anche nell'ambito della posta cartacea. Pertanto, l'estensione del regime dell'*opt-out* al *marketing* postale, nei termini sopra descritti, che interviene sul delicato equilibrio raggiunto fra tutela della riservatezza e ragioni del mercato, parrebbe alterare la finalità per la quale gli elenchi telefonici sono formati, in sostanziale disarmonia con il quadro normativo.

2.1.6. Norme processuali

Il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione" (sul cui schema il Garante ha reso parere, cfr. paragrafo 1.2.4.), ha introdotto talune modifiche al procedimento relativo all'applicazione delle disposizioni del Codice.

In particolare, il provvedimento, nel ricondurre –in ossequio al criterio di delega di cui all'art. 54, comma 4, lett. *b*), n. 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69– i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di "*concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione*" al rito del lavoro, ha annoverato fra questi anche il procedimento relativo all'applicazione delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Segnatamente, l'art. 10 prevede, al comma 1, che, ove non diversamente disposto dallo stesso articolo, le controversie di cui all'art. 152 del Codice siano regolate dal rito del lavoro. I commi successivi dell'art. 10 recano norme procedurali specifiche, che riproducono sostanzialmente quelle previgenti, in particolare in materia di: competenza territoriale; termine per la proposizione del ricorso avverso i provvedimenti del Garante; condizioni per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; eventuale estinzione del processo per mancata comparsa del ricorrente che non adduca alcun impedimento legittimo; inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio e sua idoneità a prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'art. 4, della l. 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E).

L'art. 34, comma 9, del decreto abroga quindi i commi da 2 a 14 dell'art. 152 del Codice e vi inserisce invece un comma 1-*bis* che detta una norma di rinvio all'art. 10 del decreto stesso, quale fonte di disciplina della procedura giurisdizionale relativa alle controversie di cui al comma 1 dell'art. 152, e dunque a *“tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni”* del Codice, *“comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione”*, nonché alle *“controversie previste dall'art. 10, comma 5, della l. 1° aprile 1981, n. 121”*. Tale ultimo periodo è stato aggiunto dal decreto per confermare che la medesima disciplina processuale prevista per le controversie inerenti all'applicazione delle norme del Codice si estende anche alle controversie relative al diritto di accesso a dati conservati nel CED interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai sensi del previgente comma 14 dell'art. 152 del Codice.

2.2. NOVITÀ NORMATIVE CON RIFLESSI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel 2011 sono stati approvati alcuni provvedimenti normativi che hanno riguardato il trattamento dei dati personali e l'attività del Garante.

Vanno ricordati (oltre quelli già menzionati nella Relazione 2010, p. 25 ss.), in particolare:

Comunicazioni
elettroniche

– la l. 15 dicembre 2011, n. 217, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010”.

Per quanto di specifico interesse dell'Autorità, una norma di delega reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione delle Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/136/CE del 25 novembre 2009 e n. 2009/140/CE del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche (art. 9). La prima direttiva modifica la Direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, la Direttiva n. 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori.

I decreti legislativi dovranno essere adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia, tra le quali rientra il Codice (art. 9, comma 2).

Nell'ambito dei criteri di delega individuati sono di particolare interesse per l'Autorità i seguenti:

- a) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dalla l. 4 agosto 1955, n. 848, nell'alveo dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica (art. 9, comma 4, lett. b));
 - b) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali e delle informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete internet o altre applicazioni (lett. i));
 - c) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'art. 15, paragrafo 1-ter, della citata Direttiva n. 2002/58/CE (lett. l));
 - d) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali (lett. q));
 - e) revisione delle sanzioni e degli illeciti, con la previsione di sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'art. 2 della citata Direttiva n. 2009/136/CE e con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio disciplinato, in particolare, dal Codice, anche mediante depenalizzazione (lett. r)).
- Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (cd. "salva-Italia"), con riferimento al quale si segnala:
- a) a parte l'art. 40, comma 2, modificativo del Codice (per il quale vedi par. 2.1.1.), è di particolare interesse l'art. 11 (commi da 2 a 4-bis) in base al quale gli operatori

finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari con la clientela (di cui all'art. 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605) ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità della comunicazione, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Le predette informazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate anche per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. In proposito, nel corso dei lavori parlamentari, il Garante, con una lettera inviata al Presidente della Commissione finanze della Camera dei deputati, ha rilevato che la norma in questione solleva numerose perplessità sul rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda l'ingente numero di dati che gli operatori finanziari devono trasmettere all'Anagrafe tributaria. La disposizione prevede, infatti, che ad essa siano trasferiti i dati relativi alle operazioni finanziarie di tutti i clienti degli intermediari finanziari. Il Garante ha inoltre espresso perplessità sulla previsione relativa al potere del Direttore dell'Agenzia delle entrate di ampliare ulteriormente, con proprio provvedimento, la tipologia e il numero dei dati da trasferire. Si tratta infatti, in questo caso, di una vera e propria "norma in bianco", che attribuisce a un'autorità amministrativa il potere di imporre la comunicazione di dati personali senza vincoli né parametri che non siano quelli relativi a un generale richiamo alla lotta all'evasione fiscale. L'Autorità ha concluso la segnalazione auspicando un perfezionamento della norma con specificazioni indispensabili ai fini del rispetto del principio di legalità del trattamento dei dati personali. In ogni caso l'Autorità ha richiesto che il provvedimento dell'Agenzia delle entrate disciplini anche le misure di sicurezza e l'accesso selettivo ai dati, previo parere del Garante. Secondo un'altra norma di interesse, l'Inps è tenuta a fornire all'Agenzia delle entrate ed alla

- Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione (art. 11, comma 6);
- b) con d.P.C.m. dovranno essere ridefinite le modalità di determinazione del sistema dei controlli dell'ISEE, prevedendo, tra l'altro, la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'Inps, da parte degli enti erogatori, nel rispetto del Codice, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse (art. 5);
- c) infine, allo scopo di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle autorità amministrative indipendenti, è prevista una riduzione del numero dei componenti di alcune di esse (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Autorità per l'energia elettrica e il gas; Autorità garante della concorrenza e del mercato; Commissione nazionale per la società e la borsa; Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Commissione per la vigilanza sui fondi pensione; Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche; Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali). La norma precisa che qualora il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Da ultimo (art. 23) si stabilisce che il Presidente e i componenti degli organismi citati e delle altre autorità amministrative indipendenti di cui all'elenco Istat previsto dall'art. 1, comma 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla carica.
- La l. 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)”. Il provvedimento prevede alcune disposizioni d'interesse per l'Autorità, di seguito brevemente illustrate:
- a) l'art. 4 stabilisce che al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'elenco Istat sopra citato, che si trovi in posizione di comando, distacco o altra analoga situazione

ISEE

Riduzione dei costi
delle autorità
indipendentiRiduzione della
spesa pubblica

presso le autorità indipendenti non è possibile erogare, da parte di queste ultime, indennità, compensi o altri emolumenti finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli (comma 48). La disposizione in questione è applicabile anche alle indennità, compensi o altri emolumenti già in godimento al 1° gennaio 2012; eventuali clausole difformi contenute nei regolamenti delle autorità indipendenti sono disapplicate (comma 49). La norma va ora applicata anche alla luce di quanto disposto dall'art. 23-ter, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. "decreto salva-Italia") il quale individua un parametro limite per le somme che possono essere corrisposte ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che siano chiamati a svolgere funzioni direttive dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti. In particolare, la disposizione prevede che questi soggetti –se conservano il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza– non possano ricevere a titolo di retribuzione, indennità, o anche solo per il rimborso spese, più del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico già percepito. Per completezza, si segnala che in base al medesimo art. 23-ter, con d.P.C.m. dovrà essere definito il trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di un parametro massimo e salvo espresse deroghe motivate al tetto delle retribuzioni, per coloro che siano chiamati a ricoprire posizioni apicali nell'amministrazione;

Semplificazione
dei pagamenti e
degli accertamenti
delle violazioni
all'obbligo di
copertura
assicurativa

- b) l'art. 13, nel novellare l'art. 193 del nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), dispone, in particolare, che la verifica sulla copertura assicurativa obbligatoria possa essere effettuata anche attraverso il confronto tra dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale (art. 193, comma 4-ter). In modo speculare si prevede, altresì, che la documentazione fotografica prodotta dai predetti dispositivi o apparecchiature costituisce atto di accertamento ai sensi dell'art. 13 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (art. 193, comma 4-quinquies);

c) l'art. 15 prevede una serie di modifiche al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. In particolare, il nuovo art. 40 del testo unico dispone che le certificazioni della pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con la pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive. Inoltre, con una novella al comma 1 dell'art. 43, si sancisce, in capo ad amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi, l'obbligo di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 ovvero di accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Al riguardo, il novellato art. 72 ("Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli") stabilisce che, ai fini, in particolare, dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile, rendendo note, con pubblicazione sul sito istituzionale, le misure organizzative adottate;

Modifiche in
materia di
documentazione
amministrativa

d) l'art. 25 reca, al comma 1, talune modifiche al codice di procedura civile, sopprimendo, in particolare, l'obbligo –recentemente introdotto dal d.l. n. 138/2011– di effettuare le comunicazioni di cancelleria alle parti esclusivamente tramite PEC o telefax e riscrivendo la disciplina delle comunicazioni di cancelleria. Secondo la nuova norma, dunque, le comunicazioni di cancelleria si effettuano in via ordinaria tramite consegna al destinatario, che rilascia ricevuta, o tramite PEC, nel rispetto della vigente normativa, anche regolamentare, sui documenti informatici. Se non è possibile procedere con questi mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite notifica dell'ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge (art. 136 c.p.c., come modificato dalla lett. *d*) del predetto comma). Il comma 2 dell'art. 25, nel novellare le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile relative all'espropriazione immobiliare, elegge a modalità preferenziale di comunicazione della relazione di stima dell'esperto, nonché della presentazione delle offerte di acquisto e della presentazione della cauzione, la comunicazione tramite PEC. Il comma 3, nel novellare la l. n. 53/1994, estende a tutti gli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale la possibilità di notificazione mediante PEC.

Impiego della PEC
nel processo civile

- Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Accertamenti
tributari dei
comuni

- a) Nell'ambito del rafforzamento degli strumenti a disposizione dei comuni ai fini dell'accertamento tributario, si prevede che con decreto siano individuati ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza (art. 1, comma 12-*ter*, lett. e));

Accesso ai sistemi
informativi

- b) si prevede che ai sistemi informativi di cui all'art. 117 del Codice a fini di concessione di crediti al consumo (cd. "Sic - Sistemi di informazioni creditizie") possano avere accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione antifrode di cui al comma 5, dell'art. 30-*ter* del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (ovvero banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica ecc.), fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'art. 119 del Codice sui dati relativi al comportamento debitorio nei casi diversi da quelli di cui all'art. 117 (art. 6-*bis*).

Tecnologie
dell'informazione
nella giustizia
tributaria

- Il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Di interesse è l'art. 39, comma 8, in base al quale ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria nonché per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo, con regolamento emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito anche il Garante, sono introdotte disposizioni per l'adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal medesimo codice dell'amministrazione digitale.
- Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, recante prime disposizioni urgenti per l'economia. Oltre alle disposizioni modificative del Codice (per le quali vedi par. 2.1.), si segnalano:

Costruzione delle
opere pubbliche

- a) l'art. 4 che introduce una serie di modifiche alla disciplina vigente al fine, tra l'altro, di semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici; in particolare, in base

alla lett. i) del comma 1, l'individuazione, l'accertamento e la prova dei requisiti di partecipazione alle gare devono avvenire mediante collegamento telematico alla banca dati nazionale dei contratti pubblici;

- b) l'art. 5, il cui comma 1 apporta modificazioni alla disciplina vigente al fine di liberalizzare le costruzioni private; in particolare, la lett. d) prevede che l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza sia assorbito dalla registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare. Inoltre, il comma 4-*bis* per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, abolisce il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, consentendo il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Costruzioni private

- c) l'art. 6, che al fine di ridurre gli oneri normativi, in particolare per le piccole e medie imprese, prevede una serie di novità tra cui: 1) quella relativa alle pubbliche amministrazioni che *“devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi”* (lett. b)); 2) quella relativa alla facoltà di effettuare *online* qualunque transazione finanziaria Asl-imprese e cittadini (lett. d)); in attuazione di tale norma, il comma 2, lett. d), dello stesso articolo, reca disposizioni rivolte ad *“accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi”*. Al riguardo, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, le Asl adottano procedure telematiche per consentire il pagamento *online* delle prestazioni erogate, nonché la consegna tramite modalità digitali (*web*, posta elettronica certificata ecc.) dei referti medici, salvo il diritto dell'interessato di ottenere copia cartacea del referto redatto in forma elettronica (punto 1). Le disposizioni attuative sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Garante, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (punto 2); 3) infine, nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione

Semplificazioni
degli adempimenti
burocratici

europea, si estende la misurazione degli oneri amministrativi ai settori regolati dalle autorità amministrative indipendenti; a tal proposito, *“le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell’ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l’obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione”* (comma 3);

Semplificazione
fiscale

- d) l’art. 7 prevede modifiche alla disciplina vigente per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti. In particolare, si prevede che una serie di atti siano adottati senza richiedere informazioni già disponibili nei sistemi informativi, evitandone, conseguentemente, la duplicazione. Inoltre, le Agenzie fiscali, gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche nonché con gli enti pubblici economici e con le autorità amministrative indipendenti, per acquisire, in via telematica, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 20, commi 2 e 4, e 22 del Codice, dati e informazioni (anche in forma disaggregata) detenuti per obblighi istituzionali, utili al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese, e garantire una più efficace azione di contrasto alle evasioni e alle frodi, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito; nella convenzione sono indicati i motivi per i quali si richiedono necessariamente i predetti dati ed informazioni. L’omessa fornitura dei dati è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e contabile del funzionario;

Segnalazioni dei
ritardi di
pagamento

- e) l’art. 8-*bis* in materia di Sic (Sistemi di informazioni creditizie) –successivamente modificato dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148– in base al quale entro dieci giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere integrate dalla comunicazione dell’avvenuto pagamento, del quale l’istituto di credito deve dare notizia senza indugio;

Servizi ai cittadini

- f) l’art. 10 volto a incentivare l’uso degli strumenti elettronici per aumentare l’efficienza nell’erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, semplificare il procedimento di

rilascio dei documenti obbligatori di identificazione. Esso prevede che l'emissione della carta di identità elettronica sia riservata al Ministero dell'interno (comma 1), che con apposito decreto interministeriale definisce le modalità tecniche di attuazione (comma 2). Anche progressivamente la carta di identità elettronica sarà unificata attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con la tessera sanitaria, in modo da consentire il rilascio gratuito di un documento unificato (comma 3).

Sono stati infine adottati alcuni decreti legislativi d'interesse in materia di protezione dei dati personali, tra i quali si richiamano qui in particolare:

- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. Si prevede l'istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia presso il Ministero dell'interno (art. 96), specificando i dati in essa contenuti (art. 98) e i soggetti legittimati alla consultazione (art. 97). Le modalità di funzionamento della stessa sono demandate ad un regolamento, da adottarsi previo parere del Garante (art. 99);
- il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (vedi par. 2.1.6.);
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. 5 maggio 2009, n. 42”. In particolare, al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, l'art. 35 prevede procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati;
- il d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, recante “Attuazione delle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida”. Si segnalano in particolare:

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Controversie in materia di trattamento dei dati

Sistemi informativi e statistici della sanità

Idoneità alla guida

a) l'Art. 14, che, integrando l'art. 128 del codice della strada (con il comma 1-*quinqüies*), ha esteso ad una più ampia categoria di medici l'obbligo informativo circa la sussistenza di patologie mediche suscettibili di incidere sulla idoneità alla guida, finora previsto solo a carico dei responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia per i casi di coma di durata superiore a 48 ore (art. 128, comma 1-*bis*, C.d.s., introdotto dalla recente l. 29 luglio 2010, n. 120). In base alla nuova disposizione, infatti, a decorrere dal 19 gennaio 2013, l'obbligo di comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è esteso anche ai *“medici di cui all'art. 119, anche in sede di accertamenti medico legali diversi da quelli di cui al predetto articolo”* quando accertino, in soggetti già titolari di patente, la sussistenza di *“patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente”*. La formulazione della norma, decisamente ampia e non definita, richiama sostanzialmente a tale obbligo tutti i medici preposti all'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, anche quando effettuano accertamenti medico-legali ad altri fini;

Patente elettronica

b) in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della Direttiva n. 2006/126/CE, l'art. 22 prevede che, al fine di evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida, previa adozione di apposite norme da parte della Commissione dell'Unione europea, lo Stato italiano possa inserire un supporto di memorizzazione (*microchip*) nelle patenti di guida contenente i dati armonizzati riportati nel modello allegato al decreto, *“fatte salve le norme relative alla protezione dei dati”*;

Requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida

c) in attuazione dell'art. 7 della Direttiva n. 2006/126/CE, l'art. 23 stabilisce che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsti dall'art. 119 del codice della strada per il conseguimento della patente di guida *“si conforma almeno ai requisiti minimi previsti dall'allegato III”*. Tale allegato (*“Requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore”*) annovera fra le patologie anche la *“dipendenza da alcol o guida dipendente da alcol”* e l'*“uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”* e l'*“abuso e consumo abituale di medicinali”*;

- il d.lgs. 11 aprile 2011, n. 64, che mediante integrazione del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, istituisce un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Il decreto è stato adottato in attuazione dell'art. 33, comma 1, lettere da d-*bis*) a d-*quinquies*), della l. 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), come integrato dalla legge comunitaria 2009 (l. 4 giugno 2010, n. 96) e riproduce sostanzialmente il testo di un disegno di legge ampiamente discusso in Parlamento e sul quale il Garante aveva, in più occasioni, espresso forti perplessità (audizioni del luglio 2008 e del novembre 2009, rispettivamente, presso le Commissioni finanze del Senato e della Camera dei deputati). In tali occasioni, l'Autorità aveva evidenziato uno "snaturamento" dell'originario impianto normativo e della configurazione del sistema, il quale, diversamente da quanto originariamente prospettato, non è più solo uno "snodo tecnico" attraverso il quale il gestore provvede a riscontrare le richieste di verifica provenienti dai soggetti aderenti al sistema su informazioni registrate in altre, distinte banche dati, ma assume, esso stesso, natura di vero e proprio archivio. Infatti, il sistema di prevenzione, istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze che è titolare del trattamento dei dati e gestito da Consap S.p.A. –responsabile del trattamento– risulta composto anche da un "modulo informatico di allerta" nel quale memorizzare le informazioni trasmesse dagli aderenti relative: a) alle frodi subite; b) ai casi che configurano un rischio di frode; c) agli allerta preventivi trasmessi dal titolare dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni, peraltro, sono conservate nell'archivio per il tempo necessario ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi (art. 30-*quater*, comma 1, lett. c), del d.lgs n. 141/2010, inserito dall'art. 1 del decreto). La previsione di tali flussi informativi è destinata a creare una banca dati di notevoli dimensioni, contenente informazioni di particolare delicatezza. Essa rischia, peraltro, di incoraggiare pericolose stigmatizzazioni dei cittadini che ricorrono al credito o ad altri servizi, sulla base di una valutazione rimessa agli stessi operatori del settore e non alle pubbliche autorità competenti in materia di prevenzione e repressione di comportamenti fraudolenti. Analoghe perplessità suscita, poi, la previsione di un servizio volto a ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di

Prevenzione delle
frodi nel settore
del credito al
consumo

furto di identità (art. 30-*ter*, comma 8, del d.lgs. n. 141/2010, inserito dall'art. 1 del decreto). Il decreto legislativo conferma, poi, la “partecipazione” al sistema da parte di categorie di soggetti per finalità non ben identificate o certamente diverse da quelle di valutazione del merito creditizio (ad es., “gestori di sistemi di informazioni creditizie”). Infine, contrariamente a quanto richiesto dal Garante nelle audizioni, il decreto prevede che ulteriori flussi di dati idonei a perseguire le finalità di contrasto delle frodi potranno essere individuati con il previsto decreto ministeriale di attuazione (art. 30-*quinq*ues, comma 3, del d.lgs. n. 141/2010, inserito dall'art. 1 del decreto).